

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spedizione

Prot. n. 199

Del 14 GIU. 2021

N° 19 DEL 30.05.2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** del giorno **TRENTA** del mese di **MAGGIO** alle ore **09.00** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'avviso diramato dal **Presidente del Consiglio** in data **28.05.2021** prot. n° **15320**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** di seconda **CONVOCAZIONE** in modalità **"mista"**.

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE Dott. MICHELE FASOLINO**.

alle ore 10.30 fatto l'appello risultano presenti:

1) PAOLA LANZARA	SI	13) ANDREA DONATO	SI
2) ANTONIA ALFANO	SI	14) VINCENZO DI LEO	NO
3) GILDA TRANZILLO audio-video	SI	15) VINCENZO LAMBERTI	SI
4) GIOVANNI DE CARO	SI	16) ANTONINO COPPOLA	SI
5) GIUSTINA GALLUZZO	SI	17) ANIELLO CAPUANO	SI
6) ADRIANA CARRATÙ	SI		
7) MICHELE FASOLINO	SI		
8) RAFFAELE SELLITTO	SI		
9) FRANCESCO SPINELLI	SI		
10) SALVATORE DE SIMONE	SI		
11) FILOMENA PASCARIELLO	NO		
12) FRANCESCO LONGANELLA	SI		

PRESENTI 15

ASSENTI 02

ASSESSORE ESTERNO

GIUSEPPE ALFANO	SI

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE – DOTT. ssa MARIA CECILIA FASOLINO**

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 30/05/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.

A relazione del Vicesindaco delegato al Bilancio dott. Alfano

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione all' IMU;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

-al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto Legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

-al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

-al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

-al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

CONSIDERATO che non è stato emanato il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e, pertanto, non è possibile predisporre il prospetto delle aliquote;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

PRESO ATTO:

- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 è fissato al 31/12/2020;
- che con Decreto Legge n. 34/2020 (cd “decreto Rilancio”), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” tale termine è stato prorogato al 31/01/2021,
- che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2021/2023, è stato differito al 31 marzo 2021;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare per l’anno **2021** le aliquote del tributo come segue:

FATTISPECIE	ANNO 2021 aliquota IMU per CENTO
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze (una pertinenza per categoria C/02,C/06,C/07) (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019) (detrazione €200,00)	0,2
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE all’attività agricola purché abbiano il riconoscimento da parte dell’Agenzia del Territorio (di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133)	0,1
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (beni merce) così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25
TERRENI AGRICOLI (esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	1,06
AREE FABBRICABILI	1,11

Fabbricati categoria D	1,11
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	1,11

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 03.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *“Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile dei tributi IMU e TARI per l'anno 2020”*;

VISTI:

- il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30.07.2020, esecutiva ai sensi di legge;
- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- l'articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

SENTITI gli interventi dei sigg. Consiglieri, allegati alla presente;

eseguito l'appello alle ore 10.30

risultano presenti numero consiglieri 15 compreso il Sindaco – (Consigliere Tranzillo collegata audio – video);

**risultano assenti numero consiglieri 2 (Consiglieri Pascariello e Di Leo)
con voti favorevoli n. 9 - con voti contrari n. 6 (Consiglieri De Simone, Longanella, Donato,
Lamberti, Coppola e Capuano)**

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, confermando quelle in vigore nell'anno 2020, come segue:

FATTISPECIE	ANNO 2021 alliquota IMU per CENTO
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze (una pertinenza per categoria C/02,C/06,C/07) (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019) (detrazione €200,00)	0,2
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE all'attività agricola purché abbiano il riconoscimento da parte dell'Agenzia del Territorio (di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133)	0,1
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (beni merce) così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25
TERRENI AGRICOLI (esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	1,06
AREE FABBRICABILI	1,11
Fabbricati categoria D	1,11
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	1,11

3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

4) **DI DEMANDARE** per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)” adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2020;

5) **DI DEMANDARE** al Responsabile competente l’invio della presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

6) **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al bilancio di previsione 2021 in conformità a quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- Successivamente

- **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- con la medesima votazione sopra riportata

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134 comma 4 T.U.E.L. - D.L.vo 18.08.2000, n° 267.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE** avente ad oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

SETTORE N. 8 FISCALITÀ LOCALE - TRIBUTI

Visto, parere favorevole espresso in data 08.03.2021

Federica Chessa
Il Funzionario
Dott.ssa Federica Chessa

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE

Visto, parere favorevole espresso in data 09.03.2021

Angelo Grimaldi
Il Ragioniere
Dott. Angelo Grimaldi



1910

1910



1910



LETTO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
DOTT. MICHELE FASOLINO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il **14 GIU. 2021**

Publicata all'Albo Pretorio il _____

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

giorno festivo o di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Castel San Giorgio li, _____

14 GIU. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO



Castel San Giorgio li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Castel San Giorgio li, _____

14 GIU. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

